MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO-LEGGE 3 GENNAIO 1987, N. 2, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 MARZO 1987, N. 65, CONCERNENTE MISURE URGENTI PER LA COSTRUZIONE O L'AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI, PER LA REALIZZAZIONE O COMPLETAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE DI BASE E PER L'UTILIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE TURISTICO

Art. 3

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38

Il Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo; e' composto dal Ministro stesso, che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati. Ciascun assessore puo' essere sostituito da un supplente designato dal presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente. Il Comitato e' convocato dal Ministro; le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza della meta' dei componenti ed in seconda convocazione con la presenza di un terzo. Il Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva indica, relativamente ai programmi di cui all'articolo 2, le finalita' prioritarie, i criteri ed i parametri in relazione ai quali le regioni redigono i programmi da finanziare.

Versione in vigore dal 4 febbraio 1988, non più in vigore dal 25 marzo 1988 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico
Estremi	Decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ed-integrazioni-al-decreto-legge-3-gennaio-1987-n-2/art-3-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-28-febbraio-2021-n-38/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico · Art. 3

base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico · Art. 3